Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 10 - 2017

Verona, 27 novembre 2017

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI – Cessione temporanea di veicoli tra imprese imprese iscritte per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.....3
OLI USATI - Approvato il nuovo statuto del Consorzio oli usati.....3
SOTTOPRODOTTI – CRITERI E INDICAZIONI, REGIONE EMILIA-ROMAGNA.....4

NEWS SICUREZZA

RISCHIO CANCEROGENO/MUTAGENO E BIOLOGICO – Registri degli esposti, servizio on line INAIL.....4
SICUREZZA LAVORO – Lavoro Agile (Smart working), Circolare INAIL N. 48/2017.....5
SICUREZZA LAVORO - Contaminazione fungina in ambienti indoor, documento INAIL.....6

NEWS AREA TECNICA

DIRETTIVA SEVESO – Attivo il portale ministeriale PagoPA per il pagamento istruttorie delle notifiche attività a rischio di incidente rilevante.....6
ECOLABEL – Modificato il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea.....8
FGAS COMUNICAZIONE - Modificate le disposizioni vigenti, Regolamento UE n. 2017/1375.....9
IMPIANTI ELETTRICI - Verifiche nei locali medici, guida INAIL.....10
MARCATURA CE - Apparecchi e sistemi di protezione usati in atmosfere esplosive ATEX.....11
MARCATURA CE - Dispositivi di protezione Individuale DPI.....11
MARCATURA CE - Apparecchi radio, elenco delle norme armonizzate.....11
MARCATURA CE – Dispositivi medici, elenco norme armonizzate.....12
PREVENZIONE INCENDI – Linee guida per oleifici, circolare prot. n. 12622/2017.....12

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso.....12

NEWS AMBIENTE

ALBO RIFIUTI – Cessione temporanea di veicoli tra imprese imprese iscritte per il trasporto transfrontaliero di rifiuti
http://www.apiverona.it/albo-rifiuti-cessione-temporanea-di-veicoli-tra-imprese-imprese-iscritte-per-il-trasporto-transfrontaliero-di-rifiuti/

Pubblicata dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la delibera n. 9 del 9 ottobre 2017 che disciplina la "Cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio del trasporto transfrontaliero dei rifiuti".

L'utilizzo temporaneo dei veicoli è consentito secondo la procedura della suddetta delibera, ai sensi del regolamento CE n.1071/2009, nel caso di veicoli appartenenti ad imprese comunitarie iscritte all'Albo nella categoria 6 (trasporto transfrontaliero di rifiuti) secondo quanto previsto dalla delibera n. 3/2016 o che hanno richiesto, entro il 30 settembre 2017, l'aggiornamento della propria iscrizione alla categoria 6 secondo la medesima delibera n. 3/2016.

E' previsto altresì nel caso di imprese iscritte all'Albo nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 o 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali), che svolgono anche il trasporto transfrontaliero di rifiuti, come previsto dall'articolo 8, comma 3, del dm 120/2014.

Il provvedimento contiene in allegato il fac simile per la comunicazione telematica di cessione temporanea dei mezzi da inviare alla sezione regionale dell'Albo secondo la procedura definita dalla medesima delibera.

OLI USATI - Approvato il nuovo statuto del Consorzio oli usati
http://www.apiverona.it/oli-usati-approvato-il-nuovo-statuto-del-consorzio-oli-usati/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2017 il DM del Ministero Ambiente 7 novembre 2017 recante "Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati"(Conou) .

Il provvedimento, in vigore dal 3 dicembre 2017, adottato sulla base di quanto previsto in materia dall'art. 236 del D.Lgs. 152/2006, specifica che il Consorzio, dalla durata illimitata, è aperto alla partecipazione di tutti gli operatori nel rispetto, tra gli altri, dei principi di trasparenza, di libera circolazione e di massimo rendimento possibile, ed intende destinare gli oli usati raccolti in via prioritaria alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (concordando con le imprese del settore i relativi parametri tecnici), nonché, in via sussidiaria, alla combustione o coincenerimento, oppure, quale ultima opzione, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente.

Per le imprese alle quali saranno ceduti gli oli usati rigenerabili è previsto un corrispettivo a fronte del trattamento, determinato ed erogato secondo quanto stabilito dallo Statuto stesso. Il Consorzio, tra le altre, persegue e incentiva lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi, assicurando che l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile avvengano nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

SOTTOPRODOTTI – CRITERI E INDICAZIONI, REGIONE EMILIA-ROMAGNA
http://www.apiverona.it/sottoprodotti-criteri-e-indicazioni-regione-emilia-romagna/

Fonte Regione Emilia Romagna http://ambiente.regione.emilia-romagna.it

La Regione Emilia Romagna ha attivato il "Coordinamento permanente sottoprodotti" ed ha istituito l'"Elenco regionale dei sottoprodotti", al quale potranno volontariamente iscriversi tutte le imprese regionali che rispettino i requisiti di legge in materia.

Con successivi atti del Responsabile del Servizio giuridico dell'ambiente, per ciascuna delle filiere individuate dal "Coordinamento", saranno definite le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti. Ad oggi la Regione ha dettato le condizioni per i seguenti processi produttivi:

- Processo produttivo n. 1 – Noccioli albicocche
- Processo produttivo n. 2 – Noccioli pesche
- Processo produttivo n. 3 - Sale da salatura carni
- Processo produttivo n. 4 - Liquor nero
- Processo produttivo n. 5 - Residui verdi mais
- Processo produttivo n. 6 - Residui della produzione ceramica

NEWS SICUREZZA

RISCHIO CANCEROGENO/MUTAGENO E BIOLOGICO – Registri degli esposti, servizio on line INAIL
http://www.apiverona.it/rischio-cancerogenomutageno-e-biologico-registri-degli-esposti-servizio-on-line-inail/

Fonte www.inail.it

In attuazione del decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016, l'INAIL ha realizzato un servizio online per la trasmissione del "Registro di esposizione", disponibile dal 12 ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat).

Gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i sopra richiamati presupposti, provvederanno all'inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec.

L'introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente con un unico inserimento telematico di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell'organo di vigilanza.

Il Registro on line, infatti, è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l'inserimento delle credenziali in loro possesso nell'area dei servizi online.

I soggetti titolari di Pat, datore di lavoro e i suoi delegati, possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro, mentre il Medico Competente, già censito sul portale dell'Istituto, una volta abilitato dal datore di lavoro, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro.

Nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro interessato potrà procedere ad un unico invio contestuale tramite posta certificata all'Istituto, all'indirizzo dmil@postacert.inail.it e all'indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell'unità produttiva.

- Registro delle esposizioni
- Prevenzione Moduli e modelli specifici di sezione

Le indicazioni per le modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento del registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e del registro di esposizione ad agenti biologici sono contenute nella circolare INAIL n. 43 del 12 ottobre 2017 e nel manuale utente per la compilazione del sistema telematico.

SICUREZZA LAVORO – Lavoro Agile (Smart working), Circolare INAIL N. 48/2017

http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-lavoro-agile-smart-working-circolare-inail-n-482017/

Fonte Inail

Resa disponibile dall'INAIL la circolare n. 48 del 2 novembre 2017 concernente "*Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative.*"

Nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017, è stata pubblicata la legge 22 maggio 2017, n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ossia il 14 giugno 2017.

Con detta circolare l'INAIL fornisce sul tema le prime indicazioni, operative per la tutela del personale dipendente del settore pubblico e privato impiegato in modalità di lavoro agile, sentiti in proposito i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'INAIL precisa, in particolare, che l'attività svolta fuori dei locali aziendali e senza una postazione fissa comporta comunque l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non fa infatti venire meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell'obbligo assicurativo.

Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore svolge la propria attività in modo flessibile, nel luogo prescelto dallo stesso lavoratore, sono dunque tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

Allo stesso modo, sono tutelati anche gli infortuni verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo scelto per lo svolgimento della propria attività fuori dai locali aziendali, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle professionali e risponda a criteri di ragionevolezza.

Per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, la legge prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con periodicità almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire al lavoratore un'adeguata informativa sul corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

SICUREZZA LAVORO - Contaminazione fungina in ambienti indoor, documento INAIL
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-contaminazione-fungina-in-ambienti-indoor-documento-inail/

Fonte Inail

Le problematiche connesse con l'esposizione ad agenti fungini in ambienti indoor sono oggetto di studio da tempo, tuttavia solo recentemente è emersa l'esigenza di approfondire le conoscenze relative alle fonti di inquinamento ambientale e alle patologie ad essi correlate.

Il documento fornisce una panoramica circa le principali sorgenti interne di accumulo e rilascio di tali agenti di rischio, gli effetti sulla salute, le misure di prevenzione e controllo più idonee alla luce della normativa nazionale di riferimento in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.

Il D.Lgs. 81/2008 prevede l'eliminazione del rischio di esposizione ad agenti biologici o la sua riduzione al più basso livello possibile. Non essendo possibile eliminare la presenza di muffe, è possibile contenerle con idonee misure di prevenzione e controllo.

NEWS AREA TECNICA

DIRETTIVA SEVESO – Attivo il portale ministeriale PagoPA per il pagamento istruttorie delle notifiche attività a rischio di incidente rilevante
http://www.apiverona.it/direttiva-seveso-attivo-il-portale-ministeriale-pagopa-per-il-pagamento-istruttorie-delle-notifiche-attivita-a-rischio-di-incidente-rilevante/

Fonte Ministero Ambiente

Attivato dal Ministero dell'Ambiente il servizio di pagamento per via telematica anche delle tariffe per le istruttorie delle notifiche presentate ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.105/2015 recante disposizioni in materia di rischi da incidente rilevante (direttiva Seveso).

Il servizio, già attivato per il pagamento della tariffa AIA, è accessibile tramite il link: https://pagopa.minambiente.it/it/notifiche-seveso

Il Portale PagoPA MATTM
In questo ambito il Ministero dell'Ambiente ha prontamente provveduto allo sviluppo e realizzazione del proprio Portale dei pagamenti per far fronte all'esigenza della Legge nel rispetto di tutti i requisiti richiesti, sia in termini di funzionalità che di applicazione tecnica.

Il MATTM quindi, rende disponibili a cittadini e imprese i propri servizi soggetti a pagamento nell'ambito del Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle PA ("pagoPA") per tutte le amministrazioni interconnesse attraverso la propria piattaforma tecnologica.

Servizi Ambientali
Mediante il Portale PagoPA MATTM è possibile pagare online con i metodi offerti da Nodo dei Pagamenti SPC le tariffe dovute in relazione ai procedimenti di AIA statale, ai relativi controlli, nonché alle notifiche Seveso. Per maggiori informazioni in merito alle procedure adottate e le possibilità offerte è possibile consultare le apposite guide nella sezione Istruzioni.

Pagamento della tariffa AIA
Il portale PagoPA MATTM incorpora un sistema di pagamento delle tariffe dovute in relazione a istanze di AIA presentate nonché in relazione ai controlli relativi ad AIA vigenti. Il gestore che intenda utilizzare tale sistema è tenuto a seguire, (previa registrazione al portale secondo le modalità riportate), la procedura di seguito esposta.

Avviso Per le tariffe relative ad istanze/comunicazioni AIA, in fase di registrazione è necessario indicare gli estremi (data e protocollo) della nota con la quale l'istanza/comunicazione è presentata. Tale nota, si rammenta, dovrà, se del caso, riportare il computo in base al quale è stata determinata la tariffa.

Attraverso il menu "Servizi agli Utenti", l'utente può creare la pratica di pagamento digitale seguendo il workflow documentale e completandolo in ogni sua parte. Al termine della compilazione un messaggio di posta elettronica confermerà l'avvenuta compilazione della domanda allegando alla comunicazione il file PDF ad essa relativo. La pratica appena creata sarà anche disponibile nell'archivio documentale dell'utente.

Terminato il workflow procedurale sarà presente un "box indicativo" (Ordini da Pagare) della procedura di pagamento in stato da completare. Cliccando sull'apposito collegamento sarà possibile finalizzare la procedura, avendo cura di aver precedentemente selezionato un metodo di pagamento ed un intermediario di servizi finanziari cliccando sull'apposito tasto riportato in figura. In questo momento è possibile pagare la tariffa AIA mediante carta di credito. Per tale motivo si rammenta all'utenza di verificare con il proprio gestore il massimo importo pagabile in tale modalità. Si fa presente che per la finalizzazione della procedura di pagamento valgono le medesime regole del pagamento immediato; al termine della procedura il browser utente sarà redirezionato sulla pagina di rendicontazione degli ordini.

Pagamento Notifiche Seveso
Il portale PagoPA MATTM incorpora un sistema di pagamento delle Notifiche Seveso. Il gestore che intenda utilizzare tale sistema è tenuto a seguire, (previa registrazione al portale secondo le modalità riportate), la procedura di seguito esposta.

Avviso Per il pagamento delle Tariffe Seveso si dovrà essere in possesso dell'ID Notifica assegnata dal Portale ISPRA per l'invio telematico delle notifiche.

Attraverso il menu "Servizi agli Utenti", l'utente può creare la pratica di pagamento digitale seguendo il workflow documentale e completandolo in ogni sua parte. Al termine della compilazione un messaggio di posta elettronica confermerà l'avvenuta compilazione della domanda allegando alla comunicazione il file PDF ad essa relativo. La pratica appena creata sarà anche disponibile nell'archivio documentale dell'utente.

Terminato il workflow procedurale sarà presente un "box indicativo" (Ordini da Pagare) della procedura di pagamento in stato da completare. Cliccando sull'apposito collegamento sarà possibile finalizzare la procedura, avendo cura di aver precedentemente selezionato un metodo di pagamento ed un intermediario di servizi finanziari cliccando sull'apposito tasto riportato in figura.

In questo momento è possibile pagare la Notifica Seveso mediante carta di credito. Per tale motivo si rammenta all'utenza di verificare con il proprio gestore il massimo importo pagabile in tale modalità. Si fa presente che per la finalizzazione della procedura di pagamento valgono le medesime regole del pagamento immediato; al termine della procedura il browser utente sarà redirezionato sulla pagina di rendicontazione degli ordini.

ECOLABEL – Modificato il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea

http://www.apiverona.it/ecolabel-modificato-il-marchio-di-qualita-ecologica-dellunione-europea/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unità Europea serie L n. 275/9 del 25.10.2017 il Regolamento (UE) 2017/1941 della Commissione del 24 ottobre 2017 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).

L'allegato del nuovo regolamento, in vigore dal 14 novembre u.s., sostituisce integralmente l'allegato II del Reg. (CE) n.66/2010 come segue:

"ALLEGATO II Forma del marchio Ecolabel UE
Il marchio Ecolabel UE ha la forma seguente:
Etichetta:

etichetta facoltativa con campo di testo (la possibilità per l'operatore di utilizzare questo campo di testo e il testo utilizzato sono indicati nei pertinenti criteri del gruppo di prodotti):

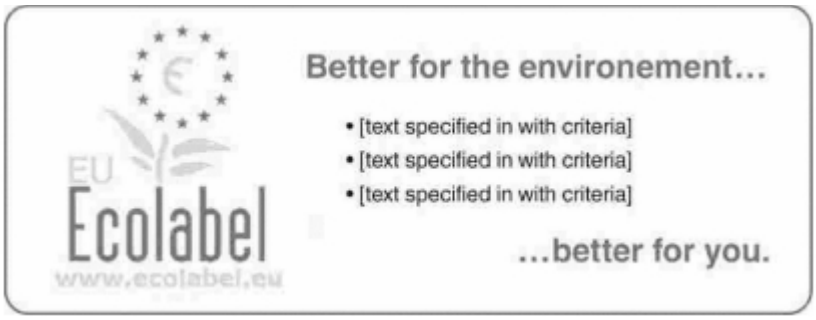

sul prodotto appare anche il numero di registrazione del marchio Ecolabel UE. Tale numero adotta il seguente formato:

EU Ecolabel: xxxx/yyy/zzzzz

dove "xxxx" indica il paese di registrazione, "yyy" il gruppo di prodotti e "zzzz" il numero assegnato dall'organismo competente.

La Commissione europea fornirà in un documento di orientamento apposito, previa consultazione del CUEME, ulteriori istruzioni sulla grafica e sull'uso del simbolo dell'Ecolabel UE.

FGAS COMUNICAZIONE - Modificate le disposizioni vigenti, Regolamento UE n. 2017/1375
http://www.apiverona.it/fgas-comunicazione-modificate-le-disposizioni-vigenti-regolamento-ue-n-20171375/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 194 del 26 luglio 2017 il regolamento di esecuzione UE 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.

Il provvedimento,in vigore dal 15 agosto u.s., abroga l'obbligo della comunicazione per gli importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con gli idrofluorocarburi (HFC) ricompresi nel registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi.

Il regolamento comunitario riguardante la gestione dei gas fluorurati ad effetto prevede l'obbligo di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità di gas gestite nell'anno precedente da parte di determinate categorie di produttori, importatori, esportatori o utilizzatori di questi gas. Con un regolamento di esecuzione sono state modificate le informazioni da fornire esclusivamente per via telematica tramite il sito https://bdr.eionet.europa.eu.

Per verificare il rispetto dell'obbligo d'invio della comunicazione, prima di svolgere le attività oggetto della comunicazione le imprese devono registrarsi sul sito web della comunicazione (https://bdr.eionet.europa.eu).

Nella sezione 1 della comunicazione, riguardante i produttori di fgas, occorre ora indicare anche i quantitativi di idrofluorocarburi (HFC) prodotti per essere impiegati come materie prime nell'Unione o per usi interni all'Unione esonerati a norma del protocollo di Montreal.

Nella sezione 2, importatori, a partire dal 2020 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese d'origine, salvo quando diversamente indicato. Inoltre i dati richiesti sono completamente modificati, in quanto ora viene richiesta una suddivisione dei quantitativi: importati nell'Unione e riesportati dopo essere stati caricati in prodotti o apparecchiature, HFC usati, riciclati o rigenerati, HFC vergini importati per l'utilizzo come materia prima, HFC vergini importati per usi esonerati dal protocollo di Montreal.

Nella sezione 3, esportatori, analogamente alla sezione 2 i quantitativi di HFC andranno comunicati separatamente per ogni paese di destinazione, salvo quando diversamente indicato. Inoltre vengono ora richiesti i quantitativi di HFC usati, riciclati o rigenerati esportati, HFC vergini esportati per l'utilizzo come materia prima, HFC vergini esportati per usi esonerati dal protocollo di Montreal.

Nella sezione 4, riguardante produttori e importatori, è stata modificata la formula per il calcolo del quantitativo totale immesso fisicamente in commercio.

Nella sezione 12, riguardante gli importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento o pompe di calore caricate con HFC, è specificato che i quantitativi di gas caricati nelle apparecchiature importate riguarda gas immessi dalla dogana in libera pratica nell'Unione.

Infine, come già sopra evidenziato, viene eliminata la sezione 13, riguardante importatori di apparecchiature per refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con HFC, se gli HFC sono stati contabilizzati nel sistema di quote tramite specifiche autorizzazioni. Ciò in quanto con l'istituzione del registro elettronico tramite il Regolamento (UE) n.879/2016, queste informazioni sono già note.

IMPIANTI ELETTRICI - Verifiche nei locali medici, guida INAIL
http://www.apiverona.it/impianti-elettrici-verifiche-nei-locali-medici-guida-inail/

Fonte Inail

Resa disponibile dall'INAIL, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, una guida illustrata sulle "Verifiche degli impianti elettrici nei locali medici".

La pubblicazione fornisce indicazioni sulle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in merito alla semplificazione del procedimento per la denuncia delle installazioni dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e degli impianti elettrici in ambienti pericolosi.

In particolare sono riportate:

- nel capitolo 1, le disposizioni relative alla protezione dai rischi elettrici nei luoghi di lavoro (introduzione, protezione dai rischi di natura elettrica nei luoghi di lavoro e tipi di verifica);

- nel capitolo 2, le disposizioni previste dal D.P.R. n. 462/01 per gli impianti elettrici di messa a terra e per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei locali medici (D.P.R. n. 462/01, verifiche a campione, applicazione del D.P.R., verifiche periodiche e straordinarie degli impianti, scopo della prima verifica a campione ed impianti soggetti a legislazioni particolari);

- nel capitolo 3, le disposizioni relative ai controlli degli impianti elettrici nei locali medici (controlli ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 81/08 e chi può effettuare i controlli);

- nel capitolo 4, le disposizioni relative agli aspetti di carattere generale sulle verifiche (cos'è una verifica, norme applicabili per l'esecuzione di una verifica, tipi di verifica, precauzioni prima di iniziare una verifica, sicurezza elettrica durante una verifica, frequenza delle verifiche, svolgimento di una verifica, esame della documentazione, esame a vista, misure e prove ed elementi specifici della verifica degli impianti di messa a terra);

- nel capitolo 5, le disposizioni relative ad alcune nozioni sugli impianti elettrici nei locali medici (impianti elettrici nei locali medici, protezione dai contatti diretti e indiretti, classificazione dei locali medici; macroshock e microshock; collegamento equipotenziale supplementare, caratteristiche elettriche dei gruppi e misure di protezione, s sistema IT-M 48, alimentazione di sicurezza ed esempio di classificazione dei locali medici);

- nel capitolo 6, le disposizioni relative su come effettuare alcuni esami, misure e prove (prova di funzionamento del DCI e del sistema di allarme ottico e acustico, verifica del collegamento equipotenziale, esame a vista del collegamento equipotenziale, prova della continuità del collegamento equipotenziale, misura della resistenza del collegamento equipotenziale, misura della resistenza verso terra di eventuali masse estranee, prova di funzionamento degli interruttori differenziali);

- nel capitolo 7, le disposizioni relative sulle misure con valutazione del rischio semplificata [valutazioni del rischio semplificate, misura di tensione all'interno di un quadro elettrico (primo esempio, punto 5.3.1.2, CEI 11-27), misura di tensione all'interno di un quadro elettrico (secondo esempio, punto 5.3.1.2, CEI 11-27), misura di tensione all'interno di un quadro elettrico (terzo esempio, punto 5.3.1.2, CEI 11-27) e misura di tensione all'interno di un quadro elettrico (quarto esempio, punto 5.3.1.2, CEI 11-27)];

- nel capitolo 8, le disposizioni relative sulle considerazioni sulle misure e sulle prove e ricerca di guasti (scopo di misure prove e ricerca di guasti, considerazioni sulla sicurezza, ricerca di guasti e predisposizione di procedure operative);

- nel capitolo 9, l'appendice - glossario essenziale sui lavori elettrici (definizioni e distanze utilizzate per la definizione delle diverse zone);

- nel capitolo 10 i riferimenti (legislazione, norme tecniche, guide e bibliografia).

MARCATURA CE - Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfere esplosive ATEX
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-apparecchi-e-sistemi-di-protezione-utilizzati-in-atmosfere-esplosive-atex/

Pubblicata sulla sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 298 dell'8 settembre 2017 la comunicazione CE n. 2017/C 298/01.

Il provvedimento contiene l'elenco aggiornato dei riferimenti delle norme armonizzate Cen e Cenelec per gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive, ai sensi della Direttiva UE n. 2014/34 cosiddetta ATEX costruttori, recepita con D.Lgs. n. 85/2016.

Un apparecchio e/o un sistema di protezione destinato ad essere utilizzato in atmosfere esplosive si presume conforme ai requisisti essenziali di sicurezza previsti dalla stessa Direttiva UE, in conformità alle norme di buona tecnica.

MARCATURA CE - Dispositivi di protezione Individuale (DPI)
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea serie C n. 344 del 13 ottobre 2017 la Comunicazione CE n. 2017/C 344/01 contenente l'elenco aggiornato delle norme armonizzate Cen e Cenelec applicabili ai dispositivi di protezione individuale (DPI).

Si presume conforme ai requisisti essenziali di sicurezza previsti per la marcatura CE un dispositivo costruito in conformità alle norme di buona tecnica, ai sensi del D.Lgs. n. 475/1992. Dal 21 aprile 2018, la Direttiva in questione è abrogata e sostituita dal Regolamento UE del 9 marzo 2016 n. 425.

MARCATURA CE - Apparecchi radio, elenco delle norme armonizzate
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-apparecchi-radio-elenco-delle-norme-armonizzate/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 344 del 13 ottobre 2017 la comunicazione CE n. 2017/C 344/02.

Il provvedimento contiene l'elenco aggiornato delle norme armonizzate ETSI applicabili alle apparecchiature radio, ai sensi della Direttiva UE n. 2014/53 come recepita dal D.Lgs. n. 128/2016, il cui rispetto determina la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti per la marcatura CE.

MARCATURA CE – Dispositivi medici, elenco norme armonizzate
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-dispositivi-medici-elenco-norme-armonizzate/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 389 del 17 novembre 2017:

- la Comunicazione CE n. 2017/C 389/02, contenente l'elenco delle norme armonizzate Cen e Cenelec per i dispositivi medici impiantabili attivi, ai sensi della Direttiva CEE n. 90/385, che sarà abrogata e sostituita dal Regolamento UE del 5 aprile 2017 n. 745 dal 26 maggio 2020

- la Comunicazione CE n. 2017/C 389/03 contenente l'elenco delle norme armonizzate Cen e Cenelec per i dispositivi medici, ai sensi della Direttiva CEE n. 93/42, che verrà abrogata e sostituita dal Regolamento UE del 5 aprile 2017 n. 745 dal 26 maggio 2020

- la Comunicazione CE n. 2017/C 389/04 contenente l'elenco delle norme armonizzate Cen e Cenelec per i dispositivi medico diagnostici in vitro, ai sensi della Direttiva CE n. 98/79, che sarà sostituita dal Regolamento UE del 5 aprile 2017 n. 746 a partire dal 26 maggio 2022

PREVENZIONE INCENDI – Linee guida per oleifici, circolare ministeriale prot. n. 12622/2017
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-linee-guida-per-oleifici-circolare-ministeriale-prot-n-126222017/

Fonte www.vigilfuoco.it

Resa disponibile sul sito www.vigilfuoco.it la circolare del del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica datata 26 settembre 2017 prot. n. 0012622 contenente le linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di frantoio oleario – oleificio.

Le suddette linee guida non hanno carattere di cogenza normativa, ma costituiscono un supporto concreto alle imprese del settore, indicando gli elementi indispensabili per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione incendi. I depositi di olio di oliva vergine costituiscono una attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco in quanto, per quantitativi di olio maggiori di 1 m^3 , sono ascrivibili al punto 12 dell'allegato I al DPR 151/2011.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso - Parte I
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-apparecchi-di-sollevamento-materiali-di-tipo-fisso-parte-i/

Fonte www.inail.it

Si segnala una guida illustrata predisposta dall'INAIL relativa alla normativa vigente per quanto riguarda gli obblighi a carico del datore di lavoro in materia di prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento materiali.

La pubblicazione, in questa prima parte, fornisce indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica per gru a ponte, gru a cavalletto, gru Derrick e gru a braccio rotante, descrivendone le caratteristiche costruttive precipue, l'evoluzione dello stato dell'arte e soprattutto fornendo indicazioni dettagliate per la compilazione della scheda tecnica e la redazione del verbale di verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011.

Nello specifico si tratta di:

- gru a ponte, intesa la gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento;
- gru a cavalletto, intesa la gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montate in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento;
- gru derrick, intesa la gru a braccio orientabile il cui braccio ausiliario è fissato alla parte inferiore del puntone che è munito di appoggi in alto e in basso;
- gru a braccio rotante, intesa la gru motorizzata progettata per installazione permanente, sia montata in posizione fissa, sia libera di traslare su rotaie orizzontali, dotata di un braccio che può ruotare intorno a un asse verticale;
- gru a sbalzo, intesa la gru a braccio il cui organo di presa è sospeso a un braccio a sbalzo rigidamente assicurato, oppure a un carrello che si sposta lungo lo sbalzo stesso;
- gru monorotaia, intesa la gru costituita da un paranco, che scorre, mediante un carrello, lungo una trave fissa.

La guida in questione riporta:

- nel capitolo 1, l'introduzione;
- nel capitolo 2, la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo fisso;
- nel capitolo 3, la richiesta di prima verifica periodica;
- nel capitolo 4, il campo d'applicazione delle gru a ponte e delle gru a cavalletto;
- nel capitolo 5, il campo d'applicazione delle gru Derrick;
- nel capitolo 6, il campo d'applicazione delle gru a braccio rotante;
- in appendice le liste di controllo e le circolari ministeriali.

Link alla pubblicazione